

**MODIFICHE/INTEGRAZIONI RIGUARDANTI LA PARTE**  
**GIURIDICA-NORMATIVA DELL'ACCORDO DI FORNITURA**  
**TRA AUSL DELLA ROMAGNA E KOS CARE S.R.L (EX**  
**ISTITUTO DI RIABILITAZIONE SANTO STEFANO – VILLA**  
**AZZURRA) PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI DI**  
**FORNITURA DI PRESTAZIONI DI DEGENZA E DI**  
**RESIDENZIALITA' OSPEDALIERA PSICHIATRICA –**  
**ANNO 2018**

Le seguenti parti:

- **AUSL della Romagna (di seguito Azienda- Committente)** con sede legale in Ravenna in via De'Gasperi n. 8, CF e P. IVA 02483810392 rappresentata dalla Dott.ssa Manuela Manini, Direttore U.O. Acquisizione Prestazioni Sanitarie da Erogatori Esterni, ai sensi della deliberazione del Direttore Generale AUSL Romagna n. 447 del 04/10/2017;

PEC : azienda@pec.auslromagna.it

e

- **Ospedale privato accreditato Villa Azzurra – KOS CARE S.R.L (di seguito il Fornitore)** con sede legale in Milano- Via Durini, 9 C.F. e P. IVA 01148190547 rappresentata legalmente dal Dott. Enrico Brizioli;

PEC: villazzurra.amministrazione@legalmail.it

## CONVENGONO QUANTO SEGUE:

1 - All' art. 2 rubricato "*Validità dell'accordo*" dell'accordo di fornitura identificato con nota agli atti prot. n. 293930/A del 22/12/2017 di inserire le seguenti disposizioni:

"Il Fornitore ha fornito all'AZIENDA USL tutta la documentazione antimafia ai sensi del D.Lgs. 159/2011, così come modificato dal D.Lgs.218/2012 e del D.Lgs. 153/2014 ed in conformità a quanto indicato nella nota della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali (RER) prot. REG PG/2010/160106 del 18/06/2010.

La perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dall'art. 3 dell'Accordo quadro Regione Emilia-Romagna ed Ospedali privati Accreditati aderenti ad AIOP recepito con DRG ER 2329/2016, ovvero l'esito positivo<sup>1</sup> dei controlli eseguiti sulla documentazione antimafia costituiscono causa di risoluzione di diritto ex art 1456 c.c. dell'accordo di fornitura, fatto salvo il pagamento delle prestazioni già eseguite."

2 - di sostituire integralmente, per ogni conseguente effetto di legge, l'art. 15 rubricato "*Privacy*" dell'accordo di fornitura

---

<sup>1</sup> E' bene precisare che "l' esito positivo" dei controlli deve considerarsi integrato, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, nei casi in cui le certificazioni e/o documentazioni riportino l'esistenza di stati/fatti/situazioni, che per legge, contratto o in virtù di altra fonte di diritto o fatto giuridico, siano impeditive o prevedano la risoluzione e/o recesso di accordi e/o contratti, ovvero impediscano o prevedano l'interruzione dell'erogazione di danaro pubblico ovvero sanciscano e/o determinano l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione.

identificato con nota agli atti prot. n. 293930/A del 22/12/2017 con le seguenti disposizioni:

“Le prestazioni sanitarie devono essere erogate nella piena osservanza delle disposizioni normative e regolamentari nazionali, regionali e delle linee guida aziendali reperibili e applicabili in materia di privacy.

A tal proposito, a seguito dell’entrata in vigore, in data 25/05/2018 del Regolamento Europeo n. 679/2016, sulla protezione dei dati (c.d.GDPR), si conferma, al Fornitore, nella persona del suo legale rappresentante, il ruolo di “Responsabile del trattamento” dei dati ai sensi dell’art. 28 del nuovo GDPR. Il Fornitore è tenuto all’osservanza del Regolamento Europeo n. 679/2016 e a recepire, in ogni momento, ogni eventuale modifica ed integrazione in materia di privacy in conseguenza di nuove e diverse disposizioni nazionali, regionali e aziendali.”

3 - di sostituire integralmente, per ogni conseguente effetto di legge, l’art. 16 rubricato “*Codice di comportamento e normativa anticorruzione*” dell’accordo di fornitura identificato con nota agli atti prot. n. 293930/A del 22/12/2017 con il seguente articolo rubricato “*Normativa antimafia, Codice di comportamento e normativa anticorruzione*”:

“Il Fornitore è tenuto a inoltrare all’Ausl della Romagna i dati ed informazioni necessari per svolgere i controlli prescritti dalla normativa antimafia prevista dal D.lgs. n. 159 del 06/09/2011 e

s.m.i.. Il Fornitore si obbliga a comunicare all'AUSL Romagna ogni modifica negli assetti proprietari, nella struttura dell'impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Il Fornitore si atterrà, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Azienda USL della Romagna adottato con deliberazione n.209/2018 e s.m.i., consegnato in copia (ALL. 1) che il Fornitore dichiara di conoscere ed accettare, in conformità a quanto previsto dall'art. 3 – lett. B) ultimo cpv.. dell'Accordo AIOP-RER 2016-2018 (DGR 2329/2016), a recepimento della Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e illegalità nella Pubblica Amministrazione, con la sottoscrizione del presente piano di committenza. L'Azienda si impegna a portare a conoscenza del Fornitore ogni variazione del Codice. Il fornitore dovrà altresì attenersi agli obblighi di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.lgs n.165/2001 introdotto dalla L.190/2012, relativo al divieto di concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo o di attribuire incarichi ad ex dipendenti dell'Ausl della Romagna che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda nei confronti del contraente, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro. La violazione di tale obbligo comporta la risoluzione automatica del contratto e il divieto del fornitore di contrarre con la pubblica amministrazione

per i successivi tre anni.”

Ravenna,

Allegati:

1) Codice di Comportamento dell'AUSL della Romagna del. N.  
209/2018 e SMI

Per l'Azienda UsI della Romagna

Per KOS CARE SRL

Dr.ssa Manuela Manini\*

Il legale rappresentante\*

Direttore UO Acquisizione prestazioni

Dott. Enrico Brizioli

sanitarie da erogatori esterni

virtu' deliberazione n. 447 del 4.10.2017)

\*Sottoscritto con firma digitale ai sensi del DLgs 82/2005 e s.m.i

Bollo assolto virtualmente in ottemperanza dell'art. 6, comma 2, del

DM 17 Giugno 2014 per un importo di € 32,00